



Bruxelles, 2.2.2022
COM(2022) 33 final

2022/0022 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE in riferimento alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell'UE, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. L'accordo SEE riguarda inoltre la cooperazione in altri importanti settori, quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia¹ ("EPBD").

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

La decisione del Comitato misto SEE allegata contiene anche gli adattamenti seguenti.

Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell'Islanda, si propone un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. In Islanda, il 99,9 % dell'elettricità e il 98 % del

¹ GUL 153 del 18.6.2010, pag. 13.

riscaldamento d'ambiente è fornito da fonti energetiche rinnovabili locali. Nel caso dell'Islanda, pertanto, le misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici non avranno, nella pratica, alcun impatto sulle emissioni di gas a effetto serra o sulla sicurezza energetica.

Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e la sua tipologia climatica ed edilizia, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall'obbligo di effettuare i propri calcoli per stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, conformemente all'articolo 5 dell'EPBD.

Si propone inoltre che la Norvegia e il Liechtenstein possano stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall'EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), della presente decisione.

Al fine di garantire che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall'articolo 17 dell'EPBD, si propone l'adattamento di cui all'articolo 1, lettera d).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno dell'energia.

Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

(Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁴ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IV che contiene disposizioni in materia di energia.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (EPDB).
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

³ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁵ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*